

Il Codice della Crisi di impresa (CCI) dal lato del creditore

Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - recante il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) - che entrerà integralmente in vigore il prossimo 15 agosto 2020, ha introdotto – tra le altre – alcune novità “procedurali” che i creditori devono tener in debita considerazione nell'approccio alle procedure concorsuali italiane. In particolare:

- 1) Ai fini di agevolare la presentazione telematica delle domande di insinuazione al passivo, l'art. 10 del CCI prevede l'obbligo, per gli organi della procedura, di attivare un domicilio digitale (una e-mail) in favore dei soggetti non tenuti a munirsi di un indirizzo e-mail pec e che hanno sede o risiedono all'estero. Inoltre, se il destinatario di tale comunicazione non la ricevesse per causa allo stesso imputabile, gli organi della procedura procederebbero mediante deposito della comunicazione medesima presso la cancelleria del Tribunale, con la conseguenza – in tal caso – che, ad esempio, **uno straniero potrebbe rimanere totalmente ignaro dell'apertura di una procedura concorsuale relativa ad un proprio partner commerciale italiano. Appoggiarsi ad un professionista, in quanto tale munito di posta elettronica certificata, esclude detta eventualità.**
- 2) Allo scopo di accelerare i tempi per l'accertamento dello stato passivo, l'art. 208 del CCI ha ridotto da 12 a 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo tardive, con la conseguenza che i **creditori dovranno prestare ancora più attenzione ai ritardi di pagamento dei rispettivi partner commerciali e ciò in quanto sono dimezzati i tempi a loro concessi per azionare il proprio diritto di credito avverso un debitore dichiarato in stato di insolvenza.**
Ugualmente per le domande di insinuazione ultratardive: il termine per la loro presentazione è pari a 60 giorni da quando è cessato l'impedimento del creditore al deposito tempestivo, con onere al creditore medesimo, di provare la causa non imputabile del ritardo ed il momento della sua cessazione. Sicché **sono sempre meno consentiti ritardi nell'attivazione delle pretese creditorie.**
- 3) Ancorché l'art. 9 del CCI escluda l'applicazione della sospensione feriale dei termini ex L. 742/1969 alle procedure regolate dal codice stesso, l'art. 201 del CCI sottopone il procedimento avviato con la domanda di insinuazione al passivo alla ridetta sospensione, così come l'art. 207 la prevede per le impugnazioni avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, entrambi in deroga alla disposizione di cui all'art. 9. **Attenzione pertanto al periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto, durante il quale continuano a decorrere i termini previsti dal Codice per la presentazione della domanda di insinuazione al passivo e per la proposizione di impugnazioni.**
- 4) Il CCI attribuisce ai terzi titolari di ipoteca rilasciata dal liquidato giudizialmente sui beni concorsuali a garanzia di un debito altrui, il diritto di avvalersi del procedimento di verifica dei crediti presentando la relativa domanda di insinuazione al passivo (art. 201). E ciò, a differenza di quanto accadeva nel vigore della precedente legge fallimentare, che escludeva tale diritto in capo a codesti terzi in quanto non diretti creditori del fallito, con la conseguenza che l'accertamento del loro credito non poteva essere sottoposto alle regole concorsuali senza

instaurazione del contraddittorio, sicché essi, per realizzare i loro diritti in sede esecutiva, potevano solamente agire nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ex artt. 602 e 604 c.p.c. **Da ciò deriva che la persona fisica o società titolare di una ipoteca iscritta su beni di un soggetto "fallibile" per debiti assunti da un terzo potrà attivarsi prontamente in caso di insolvenza del datore di ipoteca per recuperare il proprio credito nell'ambito della procedura concorsuale, evitando il ricorso alla giustizia ordinaria.**

5) In tema di impugnazioni:

5.1) L'art. 206 CCI al co. 4 consente alla parte contro cui l'opposizione dello stato passivo o l'impugnazione del credito ammesso è proposta, di proporre impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento ed anche se è decorso il termine fissato dall'art. 207 per la proposizione dell'impugnazione in via principale. In tal caso il Tribunale adotta i provvedimenti necessari per assicurare il contraddittorio, in un giudizio in cui anche se il Curatore non si costituisce, deve comunque partecipare per essere interrogato liberamente e fornire informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. **Anche in questo caso, una importante agevolazione volta a consentire il contraddittorio ed il successivo accertamento del credito esclusivamente in sede concorsuale, con risparmio di tempo e denaro da parte del creditore.**

5.2) L'art. 207 co. 10 del CCI attribuisce al giudice il potere di provvedere ai sensi dell'art. 309 c.p.c (dichiarare l'estinzione del procedimento), nel caso in cui nessuna delle parti costituite compaia alla prima udienza; e ciò a differenza di quanto accadeva in passato, atteso che la Cassazione aveva escluso la possibilità di dichiarare l'improcedibilità del giudizio in difetto di espressa previsione e considerata l'inapplicabilità degli artt. 348 e 181 c.p.c. (Cass. n. 11813/2014). **E ciò al fine di "chiudere" procedimenti inutilmente avviati, a protezione della massa liquidata e liquidabile e, perciò stesso, dei creditori.**

E' chiaro ed evidente come il nuovo CCI sia intervenuto ove la precedente normativa fallimentare aveva evidenziato alcune mancanze, per l'ulteriore e puntuale tutela delle ragioni dei creditori, ai quali si raccomanda, comunque, di attivarsi tempestivamente in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali dei propri partner commerciali.

Per maggiori approfondimenti in tema di procedure concorsuali www.dusilaw.eu; l.basso@dusilaw.eu; [linkedin.com/in/laura-basso-6a890232](https://www.linkedin.com/in/laura-basso-6a890232)